

REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

Capo I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art.1 Servizi

L'Amministrazione Comunale intende disciplinare nell'ambito del diritto allo studio e secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 19 giugno 1991 n. 53, così come modificata dalla legge regionale 23 giugno 1993 n. 41, e dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e successive modificazioni, i seguenti interventi nelle diverse fasce dell'istruzione:

- servizio di trasporto scolastico
- servizio di refezione scolastica
- interventi di sussidio e di agevolazione per il diritto allo studio

Capo II – TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 2 Finalità

Il trasporto scolastico è un servizio che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio. E' improntato a criteri di qualità e di efficienza ed è attuato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla legislazione regionale vigente.

Art. 3 Funzionamento

Il funzionamento è assicurato dal Servizio Pubblica Istruzione utilizzando le specifiche figure professionali attinenti.

Nella preparazione dei piani organizzativi saranno tenute presenti eventuali proposte e richieste formulate dagli Organi Collegiali della scuola, dai Comitati dei genitori e saranno utilizzati gli indirizzi programmatici formulati dal Consiglio Comunale.

I piani organizzativi saranno comunque predisposti, compatibilmente con i mezzi e le risorse disponibili, secondo i seguenti criteri:

- a) privilegiare la domanda di utenza dei residenti in abitazioni rurali o agglomerati abitativi di campagna;
- b) condizionare l'utenza all'iscrizione alla scuola pubblica o privata più vicina;
- c) fissare dei punti di fermata tenendo conto il più possibile delle esigenze del servizio e degli utenti;
- d) in accordo con l'Amministrazione Scolastica, al fine di garantire il rispetto della libertà individuale di scelta delle varie tipologie di organizzazione didattica, si opererà per rendere effettiva questa possibilità;
- e) al fine di minimizzare percorsi e tempi di viaggio, di garantire efficacia, efficienza ed economicità del servizio, si ricercheranno intese con le Organizzazioni scolastiche per differenziare gli orari di ingresso e di uscita degli alunni.

Art. 4 Modalità di gestione

Il trasporto scolastico viene assicurato, per le scuole primaria e secondaria di primo grado e medie, mediante facilitazioni di viaggio su mezzi del trasporto pubblico urbano, laddove esiste il suddetto servizio pubblico adeguato agli orari scolastici e le cui fermate rientrano nei criteri di cui al punto c) del precedente art. 3.

Per i percorsi dove non è possibile l'intervento previsto dal 1° comma del presente articolo, e per tutte le scuole dell'infanzia, il servizio è gestito mediante l'utilizzo di scuolabus di proprietà comunale o mediante l'appalto di autonoleggiatori da rimessa in possesso di mezzi idonei.

In particolare, si opererà per integrare sempre di più il servizio di trasporto di linea con quello scolastico, all'interno del territorio comunale.

Art. 5 Area di utenza

Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia e dell'obbligo statali e alle scuole dell'infanzia e dell'obbligo non statali purché autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, la cui attività non abbia fini di lucro, così come previsto dall'art.6

della L.R. 19/06/81 n. 53, modificata dalla L.R. n. 41/93, sempre che ne sia fatta richiesta dalle Direzioni delle scuole stesse.

Annualmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico, il Servizio Pubblica Istruzione predispone il piano annuale di trasporto con l'indicazione del percorso, delle fermate, degli orari etc.

Art. 6 Accompagnamento sugli autobus

Il servizio di accompagnamento previsto per gli alunni delle scuole dell'infanzia pubbliche è assicurato, di norma, dal personale dipendente o incaricato dal Comune con la qualifica di operatore qualificato ai servizi scolastici; per le eventuali scuole dell'infanzia private il servizio è assicurato dal personale delle singole scuole.

Art. 7 Altre aree di utenza

Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, può utilizzare i propri automezzi per organizzare servizi di trasporto per le uscite didattiche decise dalla scuola.

Art. 8 Domanda di iscrizione

Prima dell'inizio di ogni anno scolastico l'ufficio Pubblica Istruzione renderà note le modalità di iscrizione e raccoglierà le domande di tutti coloro che intendono usufruire del trasporto per l'anno scolastico che sta per iniziare, siano essi vecchi o nuovi iscritti alle scuole.

Art. 9 Tariffe di contributo

La Giunta Comunale, a parziale rimborso dei costi, fissa al momento dell'approvazione del Bilancio le tariffe di contribuzione che gli utenti dovranno corrispondere indipendentemente dall'uso totale o parziale del servizio, per il trasporto sui mezzi di proprietà comunale, o concessi in appalto.

Nel determinare l'entità delle tariffe di cui al 1° comma sarà tenuto conto:

- delle indicazioni contenute nell'art. 7 della L.R. 53/1981, come modificata dalla L.R. 41/93;
- delle esigenze di bilancio;
- di eventuali proposte di omogeneizzazione delle tariffe con i Comuni limitrofi.

Le tariffe dovranno essere corrisposte in unica soluzione entro il 15 ottobre di ciascun anno o in due rate, pari a 1/3 e a 2/3 della quota stabilita da corrispondere entro il 15 ottobre e il 15 gennaio. Nel caso si utilizzi la rateizzazione l'importo complessivo sarà maggiorato del 10% (dieci per cento).

E' consentito il parziale utilizzo del servizio, sia per un numero di mesi inferiore rispetto alla durata dell'anno scolastico, sia per una sola corsa giornaliera: in tali casi viene applicata una proporzionale riduzione della tariffa.

Per situazioni di particolare disagio economico e sociale, potrà essere prevista l'esenzione o la riduzione delle tariffe di cui ai commi precedenti da concedersi, su domanda individuale, previa relazione del Servizio Sociale.

Per gli utenti che utilizzano il servizio pubblico urbano potranno essere previste agevolazioni per l'abbattimento dei costi, o per situazioni di disagio, con le stesse modalità enunciate nel comma precedente.

Art. 10 Sospensione dall'utenza

La mancata iscrizione o l'irregolarità nel pagamento delle quote dovute dagli aventi diritto al servizio, comportano la sospensione dall'utenza, fino ad avvenuta regolarizzazione.

Verso gli inadempienti nei pagamenti si procederà, dopo un primo sollecito, ed esclude particolari condizioni di disagio socio-economico verificate con il servizio sociale ASL, all'iscrizione a ruolo ed al recupero coattivo come previsto dal Regolamento comunale delle entrate.

La frequenza al servizio deve essere regolare. In caso di prolungate assenze ingiustificate, l'utente perderà il diritto al servizio ed il suo posto potrà essere assegnato ad altro eventuale utente.

Art. 11 Rimborso di tariffe pagate

Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione comunale nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni tecniche o per altre cause di forza maggiore, come pure nel caso di cessazione volontaria dell'utenza prima della fine dell'anno scolastico.

Art.12 Comportamento e responsabilità degli utenti

Gli utenti sono tenuti a mantenere durante il trasporto un comportamento corretto tra di loro, verso gli autisti e verso gli automezzi. Gli autisti sono tenuti a segnalare al competente ufficio ogni inosservanza compiuta e l'eventuale identificazione di responsabilità dei danni causati.

Dopo il richiamo verbale, qualora detti comportamenti perdurino, si potrà procedere alla sospensione o, in casi gravissimi, all'esclusione dal servizio.

In particolare, in caso di danni eventualmente arrecati al mezzo, il responsabile sarà tenuto al risarcimento previa quantificazione degli stessi da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art.13 Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio

Gli autisti dipendenti dall'Amministrazione Comunale o delle ditte appaltatrici dei servizi di trasporto scolastico ed il personale preposto all'accompagnamento e alla sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i trasportati, ragazzi e adulti. Il personale dipendente dall'Amministrazione comunale è tenuto ad avere la massima cura dell'automezzo e degli strumenti e attrezzature affidategli. Qualora pervengano all'Amministrazione comunale segnalazioni di comportamenti scorretti si procederà secondo quanto previsto dal contratto di lavoro di tempo in tempo vigente e dal regolamento di disciplina per il personale dipendente, al richiamo scritto, alla diffida, fino alla revoca dell'assegnazione per le ditte appaltatrici.

Art.14 Assicurazione degli utenti trasportati

L'Amministrazione Comunale curerà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori siano coperti da polizza assicurativa sia per i servizi con scuolabus di proprietà comunale che per quelli effettuati in appalto. L'Amministrazione comunale è responsabile di tutti i trasportati dal momento della salita sull'autobus fino alla discesa.

Art. 15 Responsabilità

Le famiglie degli utenti del servizio sono tenuti a segnalare all'Amministrazione Comunale quali persone sono autorizzate a prendere in consegna gli alunni alla fermata dell'autobus, esonerando al contempo l'Amministrazione stessa da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Capo III – SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

Art.16 Finalità

Il servizio di refezione scolastica è finalizzato ad assicurare lo svolgimento dell'attività scolastica anche in orario pomeridiano. Esso deve essere improntato a criteri di qualità, efficienza, ed è erogato dal Comune, nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla L.R. 53/81 e successive modificazioni per l'attuazione degli interventi volti a promuovere le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio.

Con il servizio si perseguono inoltre obiettivi di educazione alimentare e sanitaria, in accordo con i servizi socio – sanitari territoriali che indicano le linee di intervento, al fine di diffondere corretti criteri nutrizionali e di prevenzione.

Per perseguire le finalità suddette l'Amministrazione Comunale si impegna a:

1. garantire la necessaria preparazione professionale ed il relativo aggiornamento del personale addetto al servizio di cucina e di distribuzione;
2. introdurre progressivamente insieme ad eventuali modifiche dietetiche, iniziative che apportino conoscenze nel campo alimentare, e ciò in accordo con le autorità scolastiche, i docenti, i genitori, il personale addetto al servizio di refezione, gli operatori socio – sanitari;
3. seguire nell'acquisto dei generi destinati all'alimentazione i principi di compatibilità ambientale previsti della normativa di settore vigente.

Art. 17 Funzionamento

Il Comune, attraverso il Servizio Pubblica Istruzione, organizza un servizio di mensa scolastica che garantisca la preparazione e la distribuzione dei pasti ai bambini che frequentano le seguenti scuole del territorio comunale:

- Scuola dell'infanzia
- Scuola Primaria

- Scuola Secondaria di 1° grado

La mensa scolastica potrà erogare altresì i seguenti servizi:

- refezione per i dipendenti comunali, limitatamente ai giorni in cui effettuino i rientri pomeridiani previsti;
- fornitura di generi alimentari a crudo al nido;
- servizio di refezione del nido;
- fornitura pasti e generi alimentari per i servizi estivi e integrativi comunali;
- fornitura pasti e generi alimentari per iniziative promosse dall'amministrazione comunale

Il servizio mensa potrà essere erogato altresì alle eventuali scuole o servizi per l'infanzia privati del territorio comunale, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale. Il costo dell'intero servizio è a carico del soggetto privato che chiede di usufruirne.

Art.18 Modalità di gestione

Il servizio mensa può essere gestito con le seguenti modalità:

- gestione diretta da parte del Comune
- gestione a mezzo appalto

In caso di appalto gli oneri a carico del gestore e quelli a carico del Comune sono definiti nell'ambito della procedura di gara.

Art. 19 Durata del servizio

Il servizio mensa è attivato secondo il calendario scolastico annuale di norma per 5 giorni alla settimana dal lunedì la venerdì.

Art. 20 Area di utenza

Possono accedere alla mensa scolastica i seguenti utenti:

- a) i bambini del nido, gli alunni della scuola dell'Infanzia e dell'obbligo
- b) il personale docente o non docente, dipendente dal Comune, dallo Stato o da altri Enti scolastici, che presti servizio durante la distribuzione dei pasti agli alunni su conforme attestazione del proprio Dirigente
- c) i tirocinanti e gli operatori scolastici a vario titolo (inserimenti lavorativi ASL, volontari del servizio civile) che prestino servizio durante la distribuzione dei pasti agli alunni presso le scuole o i servizi educativi del territorio comunale
- d) i dipendenti comunali che effettuino l'orario pomeridiano o che per particolari esigenze di lavoro necessitino di usufruire del pasto

Art. 21 Accesso alla mensa scolastica

Gli utenti, di cui alla lettera a) dell'art. 20, accedono al servizio di mensa, dietro presentazione di apposita domanda all'Ufficio Refezione scolastica del Comune da parte dei genitori o di chi comunque ne abbia la tutela.

La domanda deve essere corredata dall'autocertificazione ISEE in corso di validità sulla base del quale viene calcolata la tariffa a pasto e l'eventuale agevolazione, così come previsto dal successivo art. 22. L'ISEE dichiarato resta valido per l'intero anno scolastico. Resta comunque la possibilità per gli utenti di presentare l'ISEE aggiornato nel corso dell'anno e ottenere il ricalcolo della tariffa.

In caso di mancata consegna o autocertificazione dell'ISEE sarà applicata la tariffa piena.

Art. 22 Compartecipazione ai costi del servizio

Per usufruire del servizio di mensa scolastica è richiesta, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia, la compartecipazione alla spesa da parte dei singoli utenti.

La Giunta comunale:

- stabilisce annualmente la tariffa del pasto
- stabilisce le fasce ISEE e le rispettive tariffe agevolate
- stabilisce la tariffa sociale (applicata su richiesta del Servizio sociale)

- delibera le esenzioni totali o parziali dal pagamento del servizio con parere favorevole del Servizio Sociale dell'ASL.

Art. 23 Calcolo delle quote tariffarie

L'Ufficio Refezione scolastica, o in sua vece l'appaltatore, provvederà a effettuare i conteggi relativi ai pasti consumati ogni mese da ciascun utente e a farli pervenire alle famiglie.

I genitori degli alunni iscritti al servizio di mensa scolastica o del nido sono tenuti a versare, entro la data di scadenza dell'ordinativo di pagamento, il corrispettivo dei pasti effettivamente consumati, con le modalità definite di tempo in tempo dall'Amministrazione.

Art. 24 Pagamenti

Gli utenti sono tenuti a versare il corrispettivo dei pasti consumati entro il termine stabilito con l'invio dell'ordinativo di pagamento, entro il quale possono avanzare eventuali contestazioni all'Ufficio Refezione scolastica del Comune. Trascorso tale termine la somma da versare è considerata accettata. Nel caso in cui il pagamento non sia effettuato entro il termine previsto, si applicano le maggiorazioni previste dal Regolamento comunale delle entrate.

Art. 25 Rinuncia al servizio

Qualora l'utente intenda rinunciare nel corso dell'anno scolastico al servizio di mensa, deve darne tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Entrate, che provvede ad effettuare i conteggi dei pasti consumati fino alla data del ritiro.

Art. 26 Altre utenze

Gli utenti di cui alla lettera b) e c) del precedente art. 20 usufruiscono gratuitamente dei pasti.

Eventuali rimborsi al Comune da parte dell'Amministrazione da cui dipendono saranno erogati secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

I dipendenti comunali di cui alla lettera d) dell'art. 20 potranno usufruire di una riduzione del costo del pasto, concordata in sede di contrattazione decentrata.

Art. 27 Tabelle dietetiche

Le tabelle dietetiche sono elaborate avvalendosi della consulenza di esperti nutrizionisti in collaborazione con la ASL, e sono da questa approvate.

Periodicamente si procederà ad effettuare delle verifiche sulla applicazione della tabella, sia direttamente dal Comune, che per mezzo della commissione mensa di cui al successivo art. 28.

L'Amministrazione Comunale, in via eccezionale e per motivi di forza maggiore, si riserva di apportare delle modifiche temporanee al menu.

Art. 28 Commissione mensa

La Commissione mensa è formata dai rappresentanti dei docenti e dei genitori delle varie scuole e presieduta dal Dirigente comunale del Settore.

All'inizio dell'anno scolastico la scuola comunica al Comune, che ne prende atto, i nomi dei rappresentanti dei docenti e dei genitori.

Sono compiti e prerogative della Commissione mensa

- Il controllo sul funzionamento del servizio e sul rispetto della tabella dietetica
- L'espressione del parere su eventuali cambiamenti e/o aggiornamenti della tabella
- La formulazione di proposte per il miglioramento del servizio nel suo complesso
- La promozione di iniziative di formazione e sensibilizzazione sui temi dell'alimentazione rivolte in particolare alle famiglie

Art. 29 Diete personalizzate

Nei casi di diete speciali per motivi religiosi, etici, culturali e sanitari, il responsabile della refezione scolastica è tenuto a sostituire gli alimenti previsti dalla tabella dietetica.

La richiesta della dieta personalizzata, sottoscritta da un genitore o da chi abbia la tutela del minore, deve essere fatta all'Ufficio Pubblica Istruzione. Per i motivi etici, religiosi e culturali è sufficiente la presentazione di un'autocertificazione. Per le diete legate a motivi di salute è

necessario seguire la procedura prevista dalla ASL in materia e comunicata alle famiglie dall'Ufficio Pubblica Istruzione.

Le modalità di richiesta delle diete speciali valgono anche per gli utenti di cui alle lettere b) c) e d) dell'art. 20.

Art. 30 Controlli igienico – sanitari e degli ambienti di lavoro

Il controllo igienico – sanitario e degli ambienti di lavoro del servizio di refezione compete all'Unità Sanitaria Locale che lo esercita tramite gli organismi centrali e periferici del servizio di igiene ambientale e di medicina del lavoro con controlli sulle attrezzature, sui locali, visite al personale e aggiornamenti nel campo della prevenzione. Altri controlli possono essere effettuati dai membri della Commissione mensa, con le modalità che saranno definite nell'ambito della stessa.

Art. 31 Comportamento e responsabilità degli utenti

Gli utenti sono tenuti a mantenere durante la refezione un comportamento corretto tra di loro e verso il personale addetto alla somministrazione del pasto. Dovranno avere il massimo rispetto della struttura, degli arredi e delle attrezzature. Il personale addetto al servizio è tenuto ad informare l'Amministrazione Comunale di comportamenti scorretti o danni provocati e all'eventuale identificazione dei responsabili al fine di procedere nei loro confronti anche al risarcimento del danno.

Art. 32 Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio

Il personale addetto al servizio di preparazione, confezionamento, trasporto e somministrazione del pasto è tenuto ad un comportamento ducato e corretto nei rapporti interpersonali e nei confronti di tutti gli utenti, ragazzi e adulti. Il personale anzidetto è tenuto ad avere la massima cura di locali, mobili, oggetti, macchinari, arredi, attrezzi, automezzi a lui affidati.

Qualora pervengano all'Amministrazione comunale segnalazioni di comportamenti scorretti si procederà, nei confronti degli inadempienti, secondo quanto previsto dal contratto di lavoro e dal regolamento di disciplina vigenti, qualora si tratti di dipendenti comunali.

Nel caso invece che le inadempienze siano commesse da personale delle ditte appaltatrici si potrà chiedere la sua immediata sostituzione.

Capo IV - INTERVENTI DI SUSSIDIO E AGEVOLAZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 33 Finalità

Questa parte del Regolamento definisce le modalità con cui vengono attuati gli interventi per il diritto allo studio ai sensi degli art.2, 3 e 4 della L.R. n. 53/81, modificata con L.R. 41/93, e della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e successive modificazioni.

Art. 34 Fornitura gratuita dei libri di testo alla scuola primaria

L'Amministrazione provvede all'erogazione gratuita dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria in base ai criteri dettati dalla Regione Toscana.

L'Istituto comprensivo provvede a consegnare ai genitori o a chi eserciti la tutela sul minore le cedole librarie con l'elenco dei libri necessari. Le cedole dovranno essere consegnate alle librerie che rimetteranno la fattura all'Amministrazione Comunale, allegando copia delle cedole stesse.

Qualora il genitore o chi ne fa le veci rinunci all'erogazione dei libri di testo, la somma equivalente al costo dei libri stessi sarà posta a disposizione del Consiglio di Istituto per gli interventi di cui al comma 4 dell'art.2 della L.R. n. 53/81.

Art. 35 Contributi per il diritto allo studio per alunni e studenti.

L'Amministrazione Comunale, ai sensi della legge n. 62 del 10 marzo 2000, "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", del DPCM 14 febbraio 2001, n. 106 e della legge regionale n. 32/2002, provvede all'erogazione di contributi a sostegno delle spese relative alla frequenza scolastica ad alunni e studenti appartenenti a nuclei familiari a basso reddito residenti nel Comune.

A tal fine l'Ufficio Pubblica Istruzione pubblica apposito bando, nel quale è specificato il limite di ISEE per l'accesso al contributo e l'entità di quest'ultimo. I suddetti limiti e gli ulteriori criteri di erogazione del contributo sono stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale, anche sulla base delle indicazioni fornite di volta in volta dalla Regione, che assegna al Comune le risorse da destinare al contributo.

Il Comune ha facoltà di integrare con proprie risorse il trasferimento regionale.

Art. 36 Borse di studio a studenti meritevoli

Il Comune, al fine di valorizzare il merito scolastico, di incentivare la prosecuzione degli studi e di promuovere la crescita culturale delle giovani generazioni, si riserva la facoltà di erogare annualmente borse di studio destinate agli alunni della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di San Vincenzo, anche se residenti in altro Comune, e agli studenti degli istituti secondari di secondo grado, purché residenti nel Comune di San Vincenzo, che abbiano terminato il rispettivo percorso scolastico riportando una votazione elevata. In ragione delle sue peculiari finalità, il beneficio viene assegnato indipendentemente dalla posizione reddituale della famiglia di appartenenza.

Nel caso in cui le risorse a disposizione non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, i richiedenti possono essere selezionati in base alla maggiore votazione conseguita e, in subordine, all'indicatore ISEE crescente. L'ammissione al beneficio degli studenti uscenti dalla scuola secondaria di secondo grado è subordinata alla documentata iscrizione ad un corso universitario.

Lo stanziamento annuale, il numero e gli importi delle borse di studio e gli ulteriori criteri per l'ammissione al beneficio sono stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 37 Erogazione di sussidi alla persona

Il Comune può erogare ad alunni in particolari condizioni di disagio economico, residenti a San Vincenzo ed espressamente segnalati dal Servizio Sociale, ulteriori contributi al di fuori delle casistiche enunciate al precedente articolo 35. Il Comune ha inoltre facoltà di facilitare il percorso scolastico di studenti disabili certificati, residenti a San Vincenzo, attraverso l'erogazione di benefici economici o altre forme di assistenza, indipendentemente dalla situazione reddituale della famiglia di appartenenza, anche in collaborazione con i Servizi sociali dell'Asl, e comunque sempre in presenza di apposita segnalazione da parte loro.

Art. 38 Norma finale

Il presente Regolamento si compone di 38 articoli. Qualsiasi altra disposizione regolamentare in contrasto con il presente regolamento cessa i suoi effetti dal momento della sua entrata in vigore. Per quanto non espressamente ivi previsto si fa riferimento alle leggi regionali nn. 53/81, 41/93 e 32/02.